



**TRIBUNALE DI TREVISO**  
**Sezione seconda civile - fallimentare**

**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -**

Il Giudice, dott.ssa Petra Uliana,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dal sig.

Chinellato Abramo ai sensi degli artt. 104 ter e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in Casale sul Sile (TV);

- il ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento,

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14*ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del



certificato dello stato di famiglia), precisandosi che le dichiarazioni dei redditi non sono state presentate a partire dal 2015 per mancanza di redditi;

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14<sup>ter</sup> comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
  - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore (punti a, b, c sopra indicati), non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto;

- ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14<sup>ter</sup> comma 5) (v. relazione OCC pag. 18);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- poiché il ricorrente riferisce di non svolgere attività lavorativa e di non percepire retribuzioni, né pensione, visto l'elenco di cui al doc. 55 riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 14<sup>ter</sup> comma 6 lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione può essere stabilito in €



650,00 mensili, al netto delle imposte;

- si provvede alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

### **P.Q.M.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Abramo Chinellato, nomina liquidatore la dott.ssa Roberta Michieletto di Treviso, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 650,00 mensili al netto delle eventuali imposte.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 17/2/2017



Il Giudice  
*dott.ssa Petra Uliana*



**TRIBUNALE DI TREVISO**

Ricorso per la liquidazione del patrimonio

ex art. 14 ter e ss. Legge 27 gennaio 2012 n. 3

Nell'interesse di

Chinellato Abramo, nato a Casale sul Sile (TV) il 01/09/1953, residente in Casale sul Sile (TV), Via Masotti, 121, (CF CHNBRM53P01B879Q) (doc. 1), rappresentato e assistito, giusta mandato in calce del presente atto, dall'avv. Torquato Tasso, C.F. TSS TQT 65D09 F241U del Foro di Venezia, e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Villorba (TV), Via Thomas A. Edison, 79 presso lo studio UCS-CEA con i seguenti recapiti tel. 041/4355441 e fax 041/5725566 pec torquato.tasso@venezia.pecavvocati.it che si indicano per le comunicazioni di legge ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 C. 3 C.P.C e art. 176 c.p.c;

- ricorrente -

\*\*\*

Oggetto: Ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione da sovraindebitamento ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012

\*\*\*

Premesse	pag. 2
Storico	pag. 3
Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento	pag. 4
Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento	pag. 5
Situazione passivo	pag. 5
Situazione attivo	pag. 7
Istanza	pag. 10
Elenco documentazione dimessa	pag. 11

## **1. Premesse**

1. In data 10/5/2016 veniva evidenziata la situazione di crisi economica e finanziaria in cui versava il ricorrente, comprovata dalle numerose inadempienze delle obbligazioni assunte (in particolare legate a dei mutui immobiliari dallo stesso garantiti) nonché dall'esecuzione immobiliare conseguente al mancato pagamento dei debiti pendente avanti al Tribunale di Belluno nei confronti della moglie Michielin Nadia, coobbligata in quanto fideiussore in solido con il marito, e pertanto, a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, lo stesso, a mezzo dello scrivente procuratore, presentava istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, l. 3/2012 (Cfr. Copia istanza di nomina del Professionista 10/5/2016 **doc. 1**);
2. con provvedimento dd. 26/5/2016, comunicato a mezzo PEC in data 26/05/2016, il nominato Giudice Delegato, Dottor Antonello Fabbro, indicava quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (OCC) l'Avvocato Chiara Pagotto, del foro di Treviso (RG. 2522/2016 Cron. 2746/2016 - Trib. Treviso) (Cfr. Provvedimento di nomina Trib. Treviso - Dott. Fabbro **doc. 2**);
3. in data 2/8/2016 il Professionista nominato provvedeva a formalizzare e depositare la propria accettazione di nomina (Copia accettazione incarico Professionista nominato **doc. 3**);
4. a seguito di vari incontri è stata consegnata tutta la documentazione utile al Professionista nominato e in data 29/8/2016, mezzo PEC, è stato richiesto allo stesso di redigere la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter comma 3, necessaria per il deposito del presente ricorso, con gli avvertimenti di cui all'art. 14 ter, comma 4 e 5 (Cfr. Istanza (a mezzo PEC) di relazione particolareggiata a firma Avv. Tasso del 29/8/2016 **doc. 4**);

5. Il Professionista incaricato inviava la conseguente comunicazione agli Enti di cui all'art. 14 ter comma 4 L. 3/2012 (Cfr. Comunicazione agli Enti ex art. 14 ter comma 4 L. 3/2012 Avv. Chiara Pagotto **doc. 5**);

6. la situazione economico patrimoniale e finanziaria del ricorrente è rimasta invariata e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi;

7. in data 17/1/2017 il Professionista nominato consegnava la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter l. 3/2012, qui allegata (Cfr Relazione particolareggiata a firma Avv. Chiara Pagotto **doc. 6**);

7. il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge (Cfr Autocertificazione Chinellato Abramo **doc. 50**);

8. il ricorrente non risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta altre dalla visura protesti, dalla visura PRA, dalla visura catastale e ipotecaria nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso. Un tanto è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli atti e interrogazione del debitore. (Cfr. **docc. 7-16**).

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato difeso e domiciliato, espone e precisa quanto segue.

## **2. Storico**

Il ricorrente, imprenditore immobiliare, negli anni passati ha svolto la principale attività di costruzione e vendita di immobili unitamente alla moglie Michielin Nadia, che collaborava con lo stesso nell'attività.

L'attività di famiglia veniva esercitata prevalentemente sotto forma societaria e, in particolar modo, si ricorda la società Immobiliare Siora Srl e la Promim Srl (Cfr. Vi-

sure CCIAA Immobiliare Siora Srl e la Promim Srl e Visura Storica Partecipazioni Chinellato Abramo **doc. 17 -19)**

L'attività delle società è sempre stata florida fino a che, negli ultimi anni, la crisi del settore immobiliare ha determinato un sensibile e, per certi versi, improvviso calo dei fatturati e la difficoltà di vendere quanto edificato.

Gli Istituti bancari avevano a suo tempo richiesto non solo le garanzie ipotecarie sui beni delle società ma le ulteriori garanzie dei soci. Per questo motivo il ricorrente (e la moglie) si è trovato costretto a dare garanzie ipotecarie sui beni personali.

Quando, negli ultimi anni la crisi del settore immobiliare è divenuta più acuta, le società di cui sopra si sono trovate in grande difficoltà e conseguentemente sono giunti i fallimenti.

Il Tribunale di Treviso, infatti, ha prima dichiarato il fallimento della Promim S.r.l. in data 9/10/2013 (Cfr. Estratto Cancelleria Fallimentare Fallimento Promim S.r.l n. 221/2013 **doc. 20)** e, di conseguenza, subito dopo della Immobiliare Siora S.r.l. in data 04/03/2014 (Cfr. Estratto Cancelleria Fallimentare Fallimento Immobiliare Siora S.r.l n. 40/2014 **doc. 21)** che la partecipava completamente.

Di riflesso gli istituti bancari, principali creditori delle società hanno agito nei confronti dei fidejussori e, per quanto ci occupa, nei confronti del ricorrente. Si producono a tal proposito la documentazione bancaria e gli atti notificati dagli istituti bancari al ricorrente (Cfr. Documentazione bancaria e relativi atti giudiziari ricevuti **doc. 49)**

### **3. Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 c. 2 lettere a) e b) come richiamato dall'art. 14 ter c. 1**

Il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.



Anche ai fini della già richiesta esdebitazione, che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si precisa che il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti, dalla visura PRA, dalla visura catastale e ipotecaria nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso. Un tanto è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli atti e interrogazione del debitore (**doc. 7-16**).

#### **4. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento**

Sotto il profilo oggettivo la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Dai dati che verremo ad illustrare di seguito, si può agevolmente rilevare che il ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile, in quanto il patrimonio dello stesso è costituito dall'immobile (in quota parte) già casa di residenza della famiglia e dai relativi arredi che lo compongono, nonché dall'immobile di proprietà, usato dalla famiglia nei periodi di ferie estive, di Rocca Pietore oggetto della citata procedura esecutiva.

#### **5. Situazione passivo**

La massa debitoria in capo al ricorrente in esame è costituita principalmente da Istituti di Credito, nonché dall'Erario, così come risulta dall'elenco dei creditori depositato in atti (Cfr. Elenco Creditori **doc. 51**).

Pare opportuno evidenziare che il ricorrente è indirettamente coinvolto nel fallimento delle due società immobiliari che lo stesso garantiva, di cui sopra, in quanto la propria posizione debitoria è connessa anche a quanto verrà eventualmente ricono-

sciuto ai creditori e corrisposto a seguito della liquidazione del patrimonio dello stesso.

D'un tanto è stato richiesto un dettaglio ai curatori nominati nei citati fallimenti per poter appieno comprendere le effettive posizioni debitorie.

Sul punto si osserva che, come risulta dall'esame dello stato passivo del fallimento, alcuni dei creditori del ricorrente sono altresì stati ammessi alla procedura concausale per i rispettivi crediti (Estratto Stato Passivo Fallimento Siora Srl **doc. 52** e Estratto Stato Passivo Fallimento Promimm Srl **doc 53**). Pertanto va precisato che le quote di debito indicate nel presente atto dovranno essere riviste, a seguito dell'apertura della presente procedura, in funzione dei riparti parziali che verranno operati all'interno della procedura concausale anzidetta al fine di tutelare la par condicio creditori, nel rispetto dell'ordine dei privilegi, nella spartizione delle somme ricavate e/o da ricavarsi in pendenza del procedimento di liquidazione qui instaurando.

Si dimette tutta la documentazione attestante la fonte contrattuale da cui sono sorte le obbligazioni e i debiti.

*In primis* i contratti di mutui fondiari, stipulati da Immobiliare Siora Srl e Promim S.r.l. con Cassa di Risparmio di Bolzano e Banco Popolare, garantiti dal ricorrente con i propri beni personali (**doc. 29-34**) nonché la comunicazione 26/3/2014 della Cassa di Risparmio di Bolzano che comunicava lo scoperto di conto corrente personale (cointestato con la moglie) per € 80,25 (Cfr. Comunicazione Sparkasse 26/3/2014 **doc. 35**).

Inoltre si dimette il decreto ingiuntivo della Liguria Assicurazioni S.p.a. con la quale le società Siora e Promim avevano stipulato polizze fideiussorie per la tutela dei diritti patrimoniali degli immobili da costruire; atteso il fallimento delle società Siora e Promim, la Liguria Assicurazioni agisce nei confronti del ricorrente (e della moglie in solido) in quanto coobbligati in solido con la società fallita e la precedente messa in mora (**doc. 36-37**).

Si evidenzia inoltre che quota parte del debito erariale e previdenziale è già stato iscritto a ruolo e oggetto di esazione da parte dell'Agente della riscossione, debito quest'ultimo ad oggi di lieve entità.

Si dimettono a comprova gli estratti ruolo di Equitalia e i relativi documenti pervenuti (Cfr. Estratti ruolo Equitalia **doc. 38-39**) e, ad abundantiam, le altre risultanze documentali relativamente alla sussistenza di debiti di natura erariale della società Imm. Siora S.r.l. (Estratti di ruolo Equitalia **40-41**).

Lo stesso non risulta segnalato nel registro Protesti, né ha riportato condanne e/o procedimenti penali pregiudizievoli e/o comunque inerenti ad atti in fronde ai creditori.

Il ricorrente è titolare di due conti correnti cointestati con la moglie uno dei quali, quello con il Banco San Marco, presentava un saldo negativo ed è stato messo in sofferenza in data 9/5/2014 per € 33.959,31 (**doc. 47**).

I debiti complessivi, così come accertati dal Professionista, ammontano complessivamente ad euro 5.057.508,32, che andranno ovviamente aggiornati con gli interessi maturandi nelle more dell'approvazione della presente istanza.

Si evidenzia altresì che in capo alla moglie dell'istante (coobbligata in solido) pende allo stato la procedura esecutiva avanti al Tribunale di Belluno, e più precisamente **RGE 4/2015** promossa da Banco Popolare Soc. Cooperativa nei confronti della stessa e che ha visto l'intervento della Cassa di Risparmio di Bolzano (**doc. 43**) che è seguita alle numerose iniziative ingiuntive tutte legate alla posizione di garanzia data alle dette società fallite (**doc. 49**).

## **6. Situazione attivo**

Il ricorrente risulta essere proprietario, nelle diverse quote specificate, dei seguenti beni immobili (Cfr. Perizia di stima e relativi allegati **doc. 22, 23, 26 e 27**):

### **6.1 Immobili in proprietà esclusiva:**

Il ricorrente risulta essere proprietario solo di immobili in comproprietà.

### **6.2 Immobili in comproprietà:**

- 1) Proprietà 1/2 di: Casale Sul Sile (TV) Via Masotti, piano T - area urbana, Catasto Fabbricati - sez.C - fg.6 - part.1044 - consistenza 327 mq.;
- 2) Proprietà 1/2 di: Casale Sul Sile (TV), terreno Catasto Terreni - fg.18 - part.548 - semin arbor cl.3 - ha. 00.45.01 - redd.dominicale € 29,06 - redd.agrario € 15,11;
- 3) Proprietà per 1/2 di: Casale sul Sile (TV), terreno Catasto Terreni - fg.18 - part.370 - semin arbor cl.3 - ha. 00.49.92 - redd.dominicale € 32,23 - redd.agrario € 16,76;
- 4) Proprietà per 1/2 di: Casale sul Sile (TV), terreno Catasto Terreni - fg. 18 - part. 1042 area di fabbricato rurale di 5 mq.

Gli immobili sopra identificati da 1 a 4 appartengono al ricorrente per la quota parte del 50% mentre il rimanente 50% è di proprietà della moglie Michielin (cfr. Certificazione Stato famiglia e Convenzione matrimoniale **doc. 24-25**), che ha presentato parallela domanda di sovraindebitamento all'intestato Tribunale, con conseguente opportuna nomina del medesimo Professionista incaricato.

I beni identificati sopra sono stati sottoposti a perizia ad opera dell'Arch. Dario De Marchi che li ha valutati complessivamente € 396.437,00 (Cfr. Perizia Arch. Dario De Marchi **doc. 26**), valore riferito all'intero immobile e non alla quota di proprietà del ricorrente.

Si precisa infatti che è sopravvenuta la morte della madre del ricorrente Zamuner Luigia (Cfr. Certificato di morte della signora Zamuner Luigia **doc. 28**) con la conseguente estinzione dell'usufrutto di cui era titolare e l'estensione delle relative quote di proprietà nuda in piena proprietà.

\* \* \* \* \*

A completezza di indagine, e sottolineato che la moglie Michielin Nadia, coobbligata in solido con il marito, come già anticipato ha presentato domanda di liquidazione contestualmente alla presente, si indicano anche i beni di proprietà (pro quota o per l'intero) della stessa.

### **6.3 Immobili in piena proprietà esclusiva della moglie (coobbligata in solido):**

1) Piena Proprietà: Comune ROCCA PIETORE - LOCALITA' CAPOLUOGO - VIA ROMA N. 110, appartamento e soffitta - Piano 2-3 - fg.38 - part.505 (ex 141) - sub.23 - cat. A/3 - cl.1 - vani 5,5 - sup.catastale 127 mq. - rendita catastale € 383,47;

2) Piena Proprietà: Comune ROCCA PIETORE - LOCALITA' CAPOLUOGO - VIA ROMA N. 110, autorimessa garage - Piano T - fg.38 - part.505 (ex 141) - sub.20 - cat.C/6 - cl.1 - consistenza 18 mq. - sup.catastale 25 mq. - rendita catastale € 30,68;

I beni identificati sopra sono stati sottoposti a perizia ad opera dell'Arch. Dario De Marchi che li ha valutati complessivamente € 149.000,00 (Cfr. Perizia Arch. Dario De Marchi **doc. 22**).

Gli stessi sono oggetto di esecuzione immobiliare iscritta al nr. RGE 4/2015 Tribunale di Belluno, e il valore periziato dal CTU incaricato è stato di € 223.255,04 (Cfr. Perizia Arch. Nicoletta Sportillo **doc. 23**).

Come sopra precisato i predetti immobili sono già oggetto di esecuzioni immobiliari.

#### **6.4 Immobili in comproprietà con terzi della moglie (coobbligata in solido):**

1) Proprietà per 2/6 di: Sernaglia della Battaglia (TV) Via Busche n. 3 - (da visura catastale risulta Via dei Buschè n. 3), abitazione - piano T-1-2, sez.A - fg.4 - part.1814 - cat. A/3 - cl.1 - 6 vani - rendita catastale € 278,89;

Gli immobili sopra identificati sub 5) esistenti a Sernaglia della Battaglia (TV) appartengono alla moglie del ricorrente per la quota parte di nuda proprietà dei 2/9 e piena proprietà di 1/9 mentre i rimanenti 6/9 appartengono alla sorella e alla madre della moglie del ricorrente (che ne è anche parzialmente usufruttuaria).

I beni identificati sopra sono stati sottoposti a perizia ad opera dell'Arch. Dario De Marchi che li ha valutati complessivamente € 16.466,00 (Cfr. Perizia Arch. Dario De Marchi **doc. 27**), in questo caso valore riferito alla quota di proprietà del coniuge del ricorrente.

Dalle visure e dalle ricerche effettuate, il ricorrente non risulta titolare di alcun bene mobile registrato (**doc. 10**).

Inoltre, unitamente al Professionista incaricato, si è provveduto ad effettuare la verifica inventario e l'elencazione, ai sensi dell'art. 9 comma 2 L. 3/2012, dei beni mobili di proprietà del ricorrente, con la specifica indicazione di quali beni si intendono di proprietà esclusiva e di quelli la cui proprietà è comune al coniuge (**doc. 56** Verbale inventario 24 agosto 2016).

Allo stato attuale il ricorrente non ha un'occupazione lavorativa, e non è titolare di alcuna pensione.

Si dimettono le ultime quattro dichiarazioni dei redditi effettivamente depositate in quanto dal 2015 lo stesso, con un reddito catastale inferiore al minimo, non ha depositato la dichiarazione (**doc. 42 e 44-46**).

Il ricorrente è titolare di due conti correnti cointestati con la moglie uno dei quali, come detto in precedenza, con il Banco San Marco messo in sofferenza in data 9/5/2014 per una esposizione di € 33.959,31 (**doc. 47**) e uno presso la Banca di Monastier e del Sile S.c. che al 30/9/2015 presentava un attivo di € 103,84 (**doc. 48**).

In merito all'occupazione lavorativa si rileva che il ricorrente si rende disponibile a iniziare una propria attività lavorativa, al fine di percepire somme da poter destinare alla procedura. Tuttavia, a fronte della situazione in cui lo stesso si trova nonché al fine di non aggravare (anche incolpevolmente) la propria posizione, lo stesso si riserva di accettare un tanto solo a seguito di specifica autorizzazione del Giudicante con provvedimento di apertura di liquidazione e/o successivamente.

Si dimette uno schema riassuntivo delle varie posizioni debitorie e delle attività verificate (**doc. 54**).

Si precisa che l'istante indica quali spese minime essenziali di vita quelle meglio indicate nell'elenco allegato (**doc. 55** elenco spese annuali Chinellato). A questo proposito si vuole evidenziare come lo stesso si sia, con persino eccessiva onestà, i costi minimi di mera sopravvivenza ma, nella determinazione di quanto sia il quan-

tum necessario per vivere, il giudice dovrà tener conto di eventuali futuri costi ad oggi non prevedibili, quali spese mediche o altro.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria Relazione particolareggiata, il ricorrente rappresenta la possibilità di cedere alla massa creditoria tutti i propri beni immobili di proprietà, per le quote ad esso relative, oltre ad una quota di eventuali futuri crediti che percepirà per il quadriennio successivo all'apertura della liquidazione, ridotta di quanto necessario per il proprio sostentamento.

Il programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto e previsto dal liquidatore nominato dal Giudicante, sicuramente potrà prevedere la cessione della totalità dei beni immobili facenti capo al il ricorrente, anche mediante trattativa privata attraverso il deposito di offerta irrevocabile di acquisto da parte di un terzo – procedura di gran lunga meno costosa e che potrebbe portare non solo ad una rivalutazione delle stime degli immobili (riportando il prezzo agli originari valori di perizie) ma anche ad una non eccessiva svalutazione del compendio immobiliare; la cessione di una quota dei propri eventuali redditi, nel caso in cui il Giudice prestasse la propria autorizzazione, di riprendere la propria attività lavorativa e garantire un maggior introito di somme nella procedura liquidatoria.

Si precisa che, per ridurre i costi di procedura e i tempi necessari per la nomina, il ricorrente ha ricercato un professionista abilitato a svolgere l'attività liquidatoria e raccolto la disponibilità del dott. Alberto Rossolini (c.f. RSSLRT66H21L407X) con Studio in Treviso (TV), viale della Repubblica, 193/M.

\*\*\*

Tutto ciò premesso il ricorrente, Chinellato Abramo, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

chiede

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

In via principale

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss.mm. ii.;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b) anche mediante richiesta di integrazione documentale;
- ove non sia stato nominato ex art. 13, comma 1, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;
- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi, ed in particolare la casa di abitazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 undecies, comma 5 lett. b) L.3/2012;

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Si allega:

1. Copia istanza di nomina del Professionista;



2. Copia provvedimento di nomina T. Treviso - Dott. Fabbro;
3. Copia accettazione incarico Professionista incaricato;
4. Istanza (a mezzo PEC) di relazione particolareggiata a firma Avv. Tasso del 29/8/2016;
5. Comunicazione agli Enti ex art. 14 ter comma 4 L. 3/2012 Avv. Chiara Pagotto
6. Relazione particolareggiata a firma Avv. Chiara Pagotto;
7. Visura iscrizioni Casellario Giudiziale;
8. Certificato Carichi Pendenti;
9. Certificato Giudiziale Casellario Giudiziale;
10. Visura al PRA Chinellato Abramo;
11. Visura Centrale di Allarme Interbancaria Chinellato Abramo;
12. Visura Protesti Chinellato Abramo;
13. Centrale Rischi Banca Italia;
14. Carichi Pendenti Agenzia delle Entrate;
15. Visure Catastali Treviso;
16. Visure Ipotecarie Treviso;
17. Visura CCIAA Immobiliare Siora Srl;
18. Visura CCIAA Promim Srl;
19. Visura Storica Partecipazioni Chinellato Abramo;
20. Estratto Cancelleria Fallimentare Fallimento Promim S.r.l n. 221/2013
21. Estratto Cancelleria Fallimentare Fallimento Immobiliare Siora S.r.l n. 40/2014;
22. Perizia Arch. Dario De Marchi;
23. Perizia di stima Arch. Nicoletta Sportillo;
24. Stato di famiglia e residenza Chinellato Abramo;
25. Convenzione Matrimoniale;
26. Perizia di stima Arch. Dario De Marchi;
27. Perizia Arch. Dario De Marchi;

28. Certificato di morte della Signora Zamuner Luigia;
29. Contratto di mutuo fondiario Imm.re Siora Srl rep.57215 del 06.11.2008;
30. Atto ricognitivo su mutuo fondiario Imm.re Siora Srl rep. 58173;
31. Contratto di mutuo fondiario Imm.re Siora Srl rep. 58796;
32. Contratto di mutuo fondiario Cassa di Risparmio di Bolzano – Promim;
33. Contratto di mutuo ipotecario Banca Popolare di Lodi vs. Immobiliare Siora Srl;
34. Contratto di mutuo ipotecario Banca Popolare di Verona vs. Immobiliare Siora Srl;
35. Comunicazione Sparkasse 26/03/2014;
36. Decreto Ingiuntivo Liguria Assicurazioni;
37. Lettera Avv. Dioguardi per polizze Liguria Assicurazioni;
38. Estratti ruolo Equitalia;
39. Estratto ruoli aggiornato;
40. Estratto di ruolo Imm Siora srl;
41. Estratto di ruolo Imm. Siora srl imposta registrao;
42. UNICO 2016 per 2015;
43. Estratto fascicolo telematico RGE 4 del 2015;
44. UNICO 2012 per 2011;
45. UNICO 2013 per 2012;
46. UNICO 2104 per 2013;
47. Estratto conto al 09.05.2014 Banco San Marco;
48. Estratto conto al 30.09.2015 Banca di Monastier e del Sile – cointestato;
49. Documentazione bancaria e relativi atti giudiziari ricevuti;
50. Autocertificazione Chinellato Abramo;
51. Elenco Creditori;
52. Estratto Stato Passivo Fallimento Siora Srl
53. Estratto Stato Passivo Fallimento Promim Srl
54. Schema riassuntivo delle varie posizioni debitorie e delle attività verificate;

55. Elenco spese annuali Chinellato Abramo;

56. Verbale 24 agosto 2016.

57. Autocertificazione Stato Famiglia ricorrente.

Dichiarazione di valore: Il sottoscritto procuratore, al DPR 115/2002 dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del C.U in misura pari ad euro 98,00.

Con osservanza.

Treviso, 9 gennaio 2017.

Avv. Prof. Torquato Tasso